

MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INDIVIDUALE AL TRANSITO DI MEZZI A MOTORE SULLA VIABILITÀ FORESTALE ALL'INTERNO DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 GESTITI DALL'ENTE ED IN PARTICOLARE NEL TERRITORIO DEL PARCO DEL FRIGNANO E NEL PARCO DEI SASSI DI ROCCAMALATINA.

1) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente provvedimento definisce le modalità del rilascio dell'autorizzazione al transito di mezzi a motore sulla viabilità forestale e silvo-pastorale e comunque esclusa dal Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285) posta all'interno delle Aree Protette e dei Siti della Rete natura 2000, nel rispetto delle vigenti leggi e norme ed in particolare:

- Piano Territoriale del Parco dell'Alto Appennino Modenese, Deliberazione Giunta Regionale 23 dicembre 1996, n. 3337;
- Piano Territoriale del Parco dei Sassi di Roccamalatina, Deliberazione Consiglio Provinciale Modena n. 92 del 29/09/2021;
- I vigenti regolamenti dei Parchi e della Riserve naturali;
- Misure Generali e Specifiche di Conservazione dei Siti della Rete Natura dell'Emilia-Romagna (Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147/2018)
- Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente;
- Regolamento Forestale Regionale 1° agosto 2018, N.3 "Approvazione del regolamento forestale regionale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n. 30/1981";
- Decreto Ministeriale 28 ottobre 2021 "Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale".

Sono escluse dall'applicazione dell'autorizzazione le strade, piste, tratturi che attraversano Zone di protezione integrale di Parchi (Zone A) e Riserve naturali ed i sentieri qualora non coincidano con strade forestali.

Sono escluse le autorizzazioni riguardanti il transito dei veicoli a motore nelle piste forestali, per competizioni sportive e manifestazioni riconducibili all'Art. 62 del regolamento Forestale.

Il presente provvedimento si applica in attesa della definizione, da parte della Regione Emilia-Romagna, delle disposizioni previste dal D.M. 28/10/2021 ed in particolare della "banca dati informatizzata" della viabilità forestale e della sua classificazione.

Le autorizzazioni sono rilasciate in applicazione o in deroga alle norme di tutela ambientale relative alle norme e leggi citate o per il transito sulle strade forestale ricadenti all'interno del Demanio Regionale Indisponibile dell'Emilia-Romagna gestito dall'Ente.

Per le strade / piste / tratturi / di proprietà, o gestite da un soggetto diverso dall'Ente di Gestione l'interessato dovrà acquisire l'autorizzazione da parte dei suddetti proprietari o gestori pubblici o privati.

2) AVVERTENZE GENERALI

La viabilità oggetto del presente atto non possiede generalmente le caratteristiche tecniche definite dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e nemmeno quelle definite dal Decreto Ministeriale 28 ottobre 2021 "Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale".

L'autorizzazione rilasciata è in applicazione o in deroga alle norme di tutela ambientale relative alle norme citate all'art. 1 e quindi non comprende l'autorizzazione da parte del proprietario o gestore della strada, pista o tratturo esterni al Demanio Forestale indisponibile della Regione Emilia-Romagna, gestito dall'Ente Parchi. Il proprietario o gestore è un soggetto terzo cui dovrà essere richiesta ulteriore autorizzazione.

La viabilità oggetto del presente atto si sviluppa generalmente su fondo sterrato o ghiaiato, anche in zone di alta montagna, all'interno di aree naturali e boscate di particolare valore ecologico e paesaggistico-ambientale, con presenza di fauna selvatica.

La stessa è caratterizzata dalla difficoltà di transito dovuta alle caratteristiche del fondo stradale sterrato, dalla mancanza di banchina e di barriere protettive, dalla ristrettezza della sede stradale dalla difficoltà d'incrocio e scambio, dalle sponde e banchine sdruciolevoli e da pendenze a volte elevate.

La struttura del fondo stradale è altresì soggetta alla formazione di buche e sconnessioni, alla caduta di massi e materiale lapideo di varia dimensione. Il transito sul percorso è consentito ai veicoli a motore regolarmente immatricolati, targati ed assicurati, idonei a muoversi nelle succitate condizioni di difficoltà e condotti da autisti esperti.

Il loro utilizzo avviene pertanto a rischio e pericolo dell'utente che risponde in proprio di eventuali danni procurati a persone o cose, proprie o di terzi, compreso il danneggiamento del fondo stradale stesso imputabile al mancato rispetto dei divieti e degli obblighi così come specificati nel presente documento.

Sul percorso può avvenire il transito promiscuo di diverse tipologie di utenti, tra i quali pedoni, ciclisti, cavalli, autoveicoli e motoveicoli; nel caso di utilizzo di veicoli anche non motorizzati e di animali, è necessario possedere un'adeguata esperienza nella loro conduzione, in modo da governarlo in sicurezza, anche in condizioni difficili o in caso di ostacoli imprevedibili.

3) SOGGETTI CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

È sempre autorizzato all'ingresso nelle aree protette chi svolge attività di vigilanza, attività di soccorso, di protezione civile ed antincendio, chi svolge attività di servizio per l'Ente.

4) SOGGETTI AUTORIZZATI PREVIO ACCOGLIMENTO DI ALTRA ISTANZA

Sono autorizzati all'autorizzazione i cittadini e gli operatori economici che:

- svolgono lavori, forniture o servizi su richiesta o per conto dell'Ente Parchi per la durata dello svolgimento delle opere;
- svolgono un intervento (edile, selvicolturale, idrogeologico, agro-silvo pastorale ecc.) che è stato preventivamente oggetto di "nulla osta" o di "comunicazione" ai sensi del

Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018 o del "Regolamento per il rilascio del nulla osta nei Parchi dell'Emilia Centrale" approvato con Delibera Giunta Regionale n. 1021 del 24/06/2019, per la durata dello svolgimento delle opere;

- svolgono attività di raccolta di mirtilli purchè autorizzati secondo il vigente regolamento limitatamente al periodo di raccolta;
- svolgono attività di volontariato in convenzione con l'Ente.

L'autorizzazione riguarda le persone ed i mezzi di trasporto o i mezzi d'opera necessari allo svolgimento dell'attività. Per tali soggetti la presentazione della richiesta attraverso la compilazione del modulo l'allegato (A) riportando gli estremi dell'istanza collegata è sufficiente per l'ottenimento dell'autorizzazione.

5) ALTRI SOGGETTI AUTORIZZABILI PREVIO ACCOGLIMENTO DI SPECIFICA ISTANZA

Sono autorizzabili previo controllo documentale ed istruttoria di merito i seguenti soggetti:

- i proprietari, affittuari o aventi diritto di fondi agricoli o forestali per attività connesse alla conduzione dei fondi;
- i proprietari ed affittuari di case non raggiungibili altrimenti;
- i gestori dei rifugi, bivacchi o altre strutture ricettive o per la ristorazione ed i loro dipendenti, collaboratori o fornitori fino ad un massimo di cinque;
- i disabili certificati, con disabilità che impedisca l'accesso a piedi, o loro accompagnatori per attività di visita ai luoghi di rilevante interesse;
- le guide alpine, le guide escursionistiche ambientali e le guide turistiche per i giorni in cui svolgono attività all'interno dell'area protetta;
- chi svolge attività di spalatura neve o battitura piste al di fuori dei comprensori sciistici definiti e previa autorizzazione dell'Ente;
- chi svolge attività di indagine, ricerca o monitoraggio per conto di università, enti, istituti di ricerca e innovazione;
- chi realizza produzione fotografiche o audiovisive preventivamente autorizzate dall'Ente;
- chi svolge servizio di supporto a manifestazioni culturali, religiose o turistiche preventivamente autorizzate dall'Ente;
- chi svolge attività di volontariato non convenzionate con l'Ente ma preventivamente autorizzate;
- i capi delle squadre di "battuta" per la caccia al cinghiale per il recupero dei cani o dei capi abbattuti;
- chi svolge attività connesse alla gestione della fauna selvatica.

L'autorizzazione riguarda le persone ed i mezzi di trasporto o i mezzi d'opera necessari allo svolgimento dell'attività per un periodo determinato e non superiore all'anno. Tali soggetti potranno presentare la richiesta attraverso la compilazione del modulo l'allegato (A) completo in tutte le parti.

6) MODALITÀ DI RICHIESTA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

La richiesta dovrà essere inoltrata all'Ente Parchi attraverso l'invio del modulo (A) compilato in tutte le sue parti almeno 7 giorni prima del giorno o dell'inizio del periodo per il quale si richiede.

La richiesta di autorizzazione al transito all'interno del parco deve essere presentata, datata, firmata e accompagnata da copia di un documento di identità, in una delle seguenti modalità:

- tramite PEC: protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it;
- tramite e-mail: affarigenerali@parchiemiliacentrale.it oppure a vigilanza@parchiemiliacentrale.it;
- tramite fax: numero 059 209803;
- tramite posta ordinaria, indirizzata a: Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, viale Martiri della Libertà n.34, 41121 Modena
- a mano, presso una delle sedi dell'Ente: (1) a Modena, viale Martiri della Libertà n.34; (2) a Pievepelago (MO), via Tamburù 8; (3) a Roccamalatina di Guiglia (MO), via Pieve di Trebbio 1287; (4) a Rubiera (RE), via Fontana 2.

Dopo il controllo documentale e di merito tecnico da parte dal Servizio Vigilanza l'autorizzazione avverrà con comunicazione al richiedente tramite posta elettronica certificata (PEC), posta elettronica ordinaria previa autorizzazione del richiedente o consegna presso una sede dell'Ente.

L'autorizzazione è sottoscritta dal Direttore dell'Ente ed in caso di sua assenza dal Responsabile del Servizio Vigilanza.

7) NORME DI COMPORTAMENTO

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti norme comportamentali:

è fatto obbligo di:

- Non accedere al percorso in caso di condizioni meteorologiche avverse (nebbia, pioggia intensa, neve, gelo) o in presenza di fondo stradale cedevole a causa di recenti ed abbondanti piogge.
- procedere ad una velocità adeguata alle caratteristiche del fondo stradale e comunque non superiore ai 30 km/h;
- in caso di incrocio tra veicoli e/o con pedoni, ciclisti o animali, la velocità dovrà essere ulteriormente diminuita, e qualora necessario deve essere arrestata la marcia;
- non arrecare disturbo alla fauna selvatica, ostacolare le attività di alpeggio se presenti ed uscire dalla sede stradale;
- adottare qualsiasi comportamento idoneo a non creare intralcio alla circolazione;
- non sostare lungo la strada e nelle piazzole d'incrocio, nei prati e nelle zone boschive;
- prestare la massima attenzione e prudenza, in qualunque circostanza.

Per tutti i veicoli il traffico è regolato a senso unico alternato, con precedenza ai veicoli che procedono in salita; è vietato il transito al di fuori della sede stradale, il danneggiamento della cotica erbosa e di ogni elemento appartenente al contesto naturale locale. E' vietata ogni modalità di circolazione dei mezzi che comporti dissesto del fondo stradale, come derapate e brusche accelerazioni. In caso di incrocio con pedoni, ciclisti o animali, la velocità dovrà essere ulteriormente diminuita e se necessario al fine evitare pericoli la marcia dovrà essere arrestata. L'accesso a piedi, in bicicletta, a cavallo o con qualsiasi altro mezzo non motorizzato può avvenire liberamente, nel rispetto delle avvertenze sopra specificate.

Il transito avviene a rischio e pericolo dell'utente, che deve adottare tutte le cautele necessarie sopra indicate ed è responsabile di tutti gli eventuali danni arrecati a sé stesso, a terzi e a cose.

Fermo restando i vincoli dimensionali di cui al successivo art.8, è sconsigliato il transito di veicoli che, per passo ed altezza da terra, non risultino idonei a percorrere strade sterrate di montagna.

L'inosservanza di quanto sopra può essere motivo di revoca dell'autorizzazione.

8) MEZZI A CUI È CONSENTITO IL TRANSITO

L'accesso ed il transito sono consentiti ai veicoli in possesso delle adeguate caratteristiche e che rispettino i limiti dimensionali e di peso di seguito definiti:

- massa a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate;
- larghezza non superiore a 2,3 metri (totali comprensivi di specchietti)
- altezza non superiore a 2,5 metri
- lunghezza non superiore a 5,5 metri

Sono escluse da tali prescrizioni i mezzi di trasporto materiali, le macchine operatrici per i cantieri edili o forestali.

E' in ogni caso vietato l'accesso ai veicoli trainanti caravan, roulotte, trailer e/o rimorchio. Per circolare i veicoli a motore devono essere coperti da idonea polizza assicurativa e devono essere in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale.

9) VIGILANZA

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale organizza e coordina l'attività di vigilanza, prioritariamente attraverso proprio personale, con la denominazione di guardia-parco, avente funzioni di polizia amministrativa locale come definite dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

Le funzioni di sorveglianza territoriale sono esercitate anche tramite le strutture della Polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale e a seguito di convenzione, e le Guardie ecologiche volontarie e le altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza.

10) SANZIONI

Ogni violazione delle disposizioni relative al presente regolamento comporta, ai sensi dell'art.60 c.1 della Legge Regionale 17 Febbraio 2005, n.6 e smi, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 250,00 ad € 2.500,00.

Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione ridotta da € 25,00 ad € 250,00 così come prevista dall'art.60 c.1 della Legge Regionale 17 Febbraio 2005, n.6 e smi:

Le sanzioni sono irrogate in qualità di Ente competente dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, Viale Martiri della Libertà n.34, Modena.

Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo trovano applicazione le leggi 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e la L.R. 28/04/1984 n. 21 e smi.